

CONVENZIONE ATTUATIVA
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI
(ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000)

Per altri Comuni con + 5.000 abitanti e comuni con – 5.000 abitanti che non vogliono
associare tutti i propri servizi sociali

L'anno 20 (duemila) addi del mese di alle ore ,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze
del Comune di sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di , rappresentata da
- l'Amministrazione Comunale di , rappresentata da
- l'Amministrazione Comunale di , rappresentata da

(segue)

RICHIAMATI

- L'art. 30 del Decreto Leg.vo 267/2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
- Il Decreto Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, recante disposizioni in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, che affida alla competenza dei comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- La Legge 328/2000, concernente "il sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;
- L'articolo 15 della Legge n. 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- La D.G.R. n. 1373 del 01/10/2012, con oggetto "Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 – Criteri di riparto agli enti locali e agli ambiti Territoriali sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali";
- La D.G.R. 1672 del 03/12/2012, con oggetto "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale: Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali e tutela della persona e della famiglia";
- La Deliberazione n. 13 del 25/03/2013 con la quale il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale XIX ha approvato al "Convenzione Quadro per la Gestione

associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali” (ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000).

- La Legge Regionale n.32 del 01.12.2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”

CONSIDERATO

- che dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Leg.vo n. 502/1992, dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell’articolo 8 della L.R. n. 26/1996, emerge la necessità di individuare, nell’organizzazione delle attività relative all’esercizio delle funzioni sociali, educative, socio-sanitarie e sanitarie, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;
- che gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati istituiti nella Regione Marche con D.G.R. n. 337 del 13/02/2001;
- che la Regione Marche, con deliberazione G.R. n. 551 del 15/05/2006, ha approvato le “Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali”;
- La legge regionale n.32/2014 all’art.7 stabilisce
comma 2: che l’Ambito Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell’art.6, commi 3 e 4. in particolare l’ATS garantisce: a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni; b) l’unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l’organizzazione della rete sociale e l’operatività del sistema degli uffici di promozione sociale;
comma 3: per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2. il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell’ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale;
comma 4. il coordinatore dell’ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci.
- che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, risulta quello maggiormente idoneo per attuare il processo di gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, e che, per il nostro territorio, ad una Convenzione generale devono seguire Convenzioni attuative, che siano più adeguate alle esigenze dei comuni, divisi nelle seguenti fasce:
Comuni al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti
Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti
- che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, politicamente presidiato dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dagli stessi Amministratori dei comuni associati, consente alle Amministrazioni comunali, di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali.
- Che l’art. 6 della “Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”. approvata dal Comitato dei Sindaci con

deliberazione n. 7 del 27/02/2013 e successivamente emendata con atto n. 13 del 25 marzo 2013, prevede:

.....

Alla presente Convenzione seguiranno apposite convenzioni attuative, che dovranno essere approvate da parte degli organi competenti dei singoli comuni coinvolti.

Con tali Convenzioni attuative i comuni:

- a) definiscono i contenuti e le modalità di affidamento all'Ufficio Comune dell'esercizio di servizi e funzioni sociali, intendendo per tali quelli di cui agli articoli 128 e 131 del D. Leg.vo n. 112/98 ed all'articolo 1 della L. n. 328/2000;*
- b) individuano le modalità della gestione unitaria dei servizi e degli interventi, che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;*
- c) individuano le sedi operative di svolgimento del servizio e la relativa articolazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;*
- d) individuano le modalità di affidamento all'Ufficio comune dei poteri gestionali, originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al singolo comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;*
- e) individuano le risorse finanziarie da attribuire all' Ufficio comune;*
- g) individuano le modalità di conferimento al Comune capofila della gestione contabile delle risorse finanziarie;*
- h) armonizzano la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ufficio comune.*

.....

- Che l'art. 7 della "Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali" approvata dal Comitato dei Sindaci prevede:

.....

In sede di Convenzione attuativa i comuni superiori ai 5.000 abitanti individuano le funzioni e i servizi da affidare all'Ufficio comune e quelli che invece restano in capo ai singoli comuni:

.....

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle seguenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge.

Del. C.C. di Fermo n. _____

Del C.C. di _____

Del C.C. di _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Rispetto alla materia più ampia oggetto della Convenzione quadro, la presente Convenzione attuativa, per i comuni al di sopra dei cinquemila abitanti, riguarda la gestione in forma associata ed integrata delle funzioni afferenti le aree di intervento/servizi di seguito indicati.

Vengono definiti annualmente con il PIANO ATTUATIVO ANNUALE gli interventi/servizi gestiti in modo associato a livello di ATS XIX, nell'interesse di tutti i trentuno Comuni del territorio di riferimento.

Dette funzioni sono gestite in forma associata attraverso l'articolazione dell'ufficio comune in sede centrale e sedi distaccate, come meglio specificato nei successivi articoli.

ARTICOLO 3 COMITATO DEI SINDACI

Le funzioni di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dal Comitato dei Sindaci degli enti convenzionati, in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti il Comitato si riunisce secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente Convenzione spettano al Comitato dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente responsabile dell'ufficio comune, e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dal Comitato stesso.

Gli atti del Comitato dei Sindaci esprimono un indirizzo politico – amministrativo, in quanto definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare per i comuni dell'Ambito Territoriale.

ARTICOLO 4 UFFICIO COMUNE

L'Ufficio comune si articola in una sede centrale, presso il comune di Fermo, ed in sedi distaccate operanti nei seguenti comuni:

Elencare comuni:

Le funzioni ed i compiti delle sedi sono regolamentate negli articoli che seguono.

ARTICOLO 5 FUNZIONI DELLA SEDE CENTRALE E DELL'UFFICIO COMUNE

Presso il Comune di Fermo opera la sede centrale dell'Ufficio comune, cui compete il coordinamento di tutto il personale assegnato alla gestione associata.

Alla sede centrale dell'Ufficio Comune vengono attribuite, limitatamente ai servizi gestiti in forma associata, le seguenti funzioni:

Funzione di programmazione e progettazione, che comprende attività di:

- Progettazione esecutiva dei servizi del Piano Sociale d'Ambito, nonché eventuali modifiche allo stesso, elaborato sulla base delle linee di indirizzo espresse dal coordinamento istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;
- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale,
- ricognizione e mappatura dell'offerta dei servizi;
- gestione dei processi partecipativi;
- predisposizione dei piani di zona;
- progettazione degli interventi;
- analisi dei programmi di sviluppo;
- monitoraggio dei programmi e degli interventi;
- valutazione e verifica di qualità dei servizi offerti;

Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende attività di:

- predisposizione di tutti gli strumenti amministrativi relativi alle attività;
- facilitazione dei processi di integrazione;

Funzione contabile e finanziaria, che comprende attività di:

- programmazione contabile e finanziaria;
- gestione contabile delle attività di competenza;
- gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione;
- gestione della fase di impegno, liquidazione e pagamento delle spese;
- definizione ed applicazione di strumenti per le attività di monitoraggio e valutazione;

Funzioni di comunicazione, che comprende attività di:

- campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- facilitazione dei rapporti con altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione dei servizi.

Alla sede centrale dell'ufficio comune vengono attribuite altresì, limitatamente ai servizi gestiti in forma associata, le seguenti funzioni:

Funzioni di stazione appaltante (Gare, appalti forniture e servizi e contratti), che comprende attività di:

- istruttoria di atti amministrativi, redazione dei verbali e dei documenti inerenti l'affidamento in gestione dei servizi;
- atti di affidamento a mezzo procedure ad evidenza pubblica;
- pubblicazioni ed espletamento delle gare ad evidenza pubblica;
- forniture dell'ufficio comune;
- sottoscrizione dei relativi contratti.

ARTICOLO 6

ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE E DELL'UFFICIO COMUNE

La sede centrale dell'Ufficio comune dispone di personale tale da assicurarne la funzionalità operativa.

La composizione multiprofessionale assicura il percorso di realizzazione degli obiettivi.

L'Ufficio modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

L'attività gestionale viene svolta dall'Ufficio nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge, dalla presente Convenzione e dal Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune.

ARTICOLO 7 COMPETENZE DELLE SEDI DISTACCATE

Le sedi distaccate costituiscono articolazioni dell'Ufficio comune sul territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione e concorrono allo svolgimento delle funzioni a questo attribuite.

ARTICOLO 8 POTERI GESTIONALI DELL'UFFICIO COMUNE

La gestione della Convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa.

L'Ufficio Comune opera sulla base delle direttive del Comitato dei Sindaci.

ARTICOLO 9 ULTERIORI RESPONSABILITÀ E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE

Al responsabile dell'Ufficio comune competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

Il responsabile dell'Ufficio comune riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.

Il responsabile dell'Ufficio comune e tutti i componenti la struttura organizzativa dello stesso ufficio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti normative.

Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'Ufficio comune, fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al responsabile gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI ATTINENTI L'AREA AMMINISTRATIVA

Al Dirigente dell'Ufficio comune è affidato l'iter relativo all'armonizzazione dei regolamenti, nonché degli atti organizzativi di valenza generale, di tutti i Comuni convenzionati. Tale funzione implica la verifica delle fonti regolamentari e organizzative attualmente in vigore presso ciascun Comune e la loro revisione in chiave di

omogeneizzazione ed armonizzazione al fine di pervenire alla elaborazione di documenti condivisi e funzionali alla gestione associata delle funzioni sopradescritte

ARTICOLO 11 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Gli oneri economici necessari alla gestione dei servizi associati oggetto della presente Convenzione (prestazioni tecniche, amministrative e contabili, progettazioni attivate a livello territoriale nell'interesse di tutto il territorio di riferimento), nonché gli oneri relativi al Coordinatore d'Ambito, all'organizzazione dell'Ufficio comune, agli Uffici di Promozione Sociale – UPS -, al Servizio Sociale professionale al netto della quota parte versata dalla Regione, sono suddivisi tra i Comuni d'Ambito, di norma, secondo il criterio della popolazione residente in ciascun Comune associato.

Per specifiche progettazioni di Ambito Sociale il Comitato dei Sindaci può prevedere la compartecipazione degli enti coinvolti sulla base di altri criteri, che saranno definiti con apposita deliberazione.

Il Comitato dei Sindaci, annualmente con propria deliberazione, determina le quote di spesa a carico dei Comuni associati.

I Comuni versano, di norma, alla Tesoreria del Comune di Fermo le quote relative ai servizi svolti in forma associata entro il mese di luglio di ogni anno. Eventuali conguagli potranno essere regolato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione.

La compartecipazione economica dei comuni convenzionati, per ulteriori servizi, interventi e/o funzioni afferenti i Servizi Sociali o socio-assistenziali che le Giunte comunali degli enti coinvolti nella presente Convenzione decidano di affidare all'Ufficio comune, corrisponde a quella specificata nell'atto di trasferimento e/o successivi atti integrativi e modificativi. **Per ciascun Comune convenzionato verranno realizzati interventi nei limiti delle risorse da ciascuno trasferite.**

In questo secondo caso, ciascun Comune versa alla Tesoreria del Comune di Fermo la propria quota di compartecipazione economica, necessaria allo svolgimento dei servizi affidati all'Ufficio comune, alle seguenti scadenze e per la percentuale come appresso specificata:

- a) entro il 30 marzo versamento di un acconto pari al 30% ;
- b) entro il 30 luglio versamento di un ulteriore acconto pari al 40% ;
- c) entro il 30 settembre versamento del saldo pari al 30%;
- d) l'eventuale conguaglio potrà essere regolato entro il trentuno ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 12 BENI STRUMENTALI

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione all'Ambito Territoriale Sociale XIX e quelli eventualmente acquistati con progetti o finanziamenti d'Ambito. Nello svolgimento dei servizi associati possono essere impiegati anche gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni coinvolti, i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

ARTICOLO 13 IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

ARTICOLO 14 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Le modifiche della presente convenzione, proposte dal Comitato dei Sindaci, sono approvate da tutti gli Enti convenzionati, con apposite deliberazioni.

Il recesso o l'adesione di altri Comuni comportano la modifica sia della Convenzione Quadro sia della presente Convenzione.

ARTICOLO 15 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

L'attuazione della presente Convenzione avverrà previo espletamento di concertazione sindacale, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali, secondo cui *“l'organizzazione e la disciplina degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la programmazione dei fabbisogni”* sono materie oggetto di consultazione.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio comune, per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati del Coordinatore dell'Ufficio comune.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ARTICOLO 17
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità dal giorno della sottoscrizione ed avrà durata triennale.

ARTICOLO 18
SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo, salvo le eventuali proroghe tecniche per l'erogazione dei servizi in atto.

In caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Marche, il recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente esecutivo, a far data dal 1° giorno del mese successivo alla individuazione della nuova articolazione territoriale, salvo le eventuali proroghe tecniche per l'erogazione dei servizi in atto.

In caso di modifica della normativa vigente in tema di gestione associata delle funzioni degli enti locali, si procederà a revisione del testo della presente convenzione.

ARTICOLO 19
BOLLO

La presente scrittura gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 del testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ARTICOLO 20
REGISTRO

La presente scrittura non è soggetta a registrazione, ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione", allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, e viene annotata nel Registro delle scritture private tenuto dal Comune Capofila.

ARTICOLO 21
DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Enti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Fermo.

CONVENZIONE ATTUATIVA - ALLEGATO ECONOMICO - anno 20

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area ANZIANI - NON AUTOSUFFICIENZA	1			
	2			
	3			

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area DISABILITA' - SALUTE MENTALE	1			
	2			
	3			

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area DISAGIO ADULTO - SALUTE MENTALE	1			
	2			
	3			

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area FAMIGLIA	1			
	2			
	3			

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area IMMIGRAZIONE	1			
	2			
	3			

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area INFANZIA, ADOLESCENTI e GIOVANI	1			
	2			
	3			

DESCRIZIONE SERVIZIO	n. mesi periodo attivazione	PREVISIONE di SPESA (risorse da trasferire all'ATS XIX)	Estremi atti d'impegno (da comunicare appena assunti)	NOTE
Area SVILUPPO RETE SERVIZI	1			
	2			
	3			

